

ASS. REG. AA.LL. P.F. PIARRIC
 Dir. Funz. Pubblica e Personale
 Prot. 2013. 0101143 - 17/07/2013 08:57
 AIR - UNIV. LIB. S. MARIA S. L.



Repubblica Italiana
 REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
 della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 17511 /54.11.13 del _____ / Pos. Coll. e Coord. n.1

**Assessorato regionale delle autonomie locali e
 della funzione pubblica**

Dipartimento della funzione pubblica

PALERMO

Rif. nota prot. n. 43003 del 20 marzo 2013

Oggetto: Fruizione permessi ex L. 104/1992 erroneamente autorizzati.

1- Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone il tema in oggetto avendo accertato che un dipendente ha fruito nel corso del 2012 di tre giorni di permesso mensile (per un totale di gg. 36), giusta autorizzazione rilasciata da un servizio personale diverso da quello che lo amministra, sulla base di un verbale di accertamento di handicap non grave (comma 1 e non comma 3 dell'art.33).

Viene pure riferito che intervenuto l'annullamento dell'autorizzazione il dipendente, convocato al fine del recupero dei giorni indebitamente fruiti, ha manifestato la propria indisponibilità in quanto la fruizione è avvenuta in buona fede.

Secondo codesta Amministrazione invece la volontà di indurre in errore l'Ufficio risulterebbe già dal non aver presentato l'istanza presso il Dipartimento di appartenenza.

In relazione alla vicenda codesto Dipartimento, senza esprimere il proprio orientamento, chiede se mediante decurtazioni stipendiali possa <operarsi un recupero per "indebito oggettivo" ovvero se essendo stato il dipendente, ancorchè per errore materiale, autorizzato alla fruizione di 3 giorni mensili di permesso, questi siano diventati intangibili e non recuperabili>.

2- Poichè codesto Dipartimento non interpella lo Scrivente su aspetti diversi da quello che forma oggetto del surriportato quesito si prescinde dall'esame della documentazione atteso che l'Ufficio non ha titolo ad esprimersi sull'attività procedimentale di codesta Amministrazione, chiamata anche a valutare la sussistenza o meno di risvolti sul piano delle responsabilità e a procedere ai conseguenti adempimenti.

Si prende quindi atto dell'avvenuto accertamento della mancanza del presupposto, dell'handicap in situazione di gravità, al quale la legge ricollega il diritto alla fruizione dei permessi per assistere il familiare che di una tale disabilità è portatore.



W

[Signature]

Ne deriva che le assenze del dipendente risultano ingiustificate e gli emolumenti relativi ai giorni di assenza costituiscono indebito oggettivo.

La giurisprudenza recente è concorde nel ritenere che l'Amministrazione che ha effettuato un pagamento non dovuto a un proprio dipendente, acquisisce la titolarità del diritto soggettivo alla restituzione, al quale si contrappone una correlativa obbligazione del dipendente.

Basti per tutte la sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 10-05-2012, n. 2704) secondo cui " ai sensi dell'art. 2033 c.c.: salve specifiche disposizioni normative che stabiliscano la non ripetibilità delle maggiori somme corrisposte dall'amministrazione al dipendente, il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale; in tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente; il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa."

Negli stessi termini il giudice ordinario competente in materia di pubblico impiego privatizzato che al pari della giustizia amministrativa nega anche l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, a causa della buona fede del dipendente al momento della percezione. (cfr. Cass., sez. lav., 03-03-2011, n. 5139)

Stante quindi la mancanza di apposita disposizione derogatoria per la generalità del principio di ripetibilità deve concludersi che lo stesso applichi anche con riferimento alla fattispecie in esame¹,

3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si rileva tuttavia che poiché la consultazione attiene ad un caso concreto non si procederà ad inserire il parere nella relativa banca dati dell'Ufficio a quando codesta Amministrazione non comunichi che non sussistono o sono venute meno le ragioni ostative alla sua diffusione.

Avv. M. Valli


L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)


¹ C. Stato, sez. V, 19 04 2011, n. 2399.

È atto dovuto il recupero da parte dell'amministrazione di somme corrisposte ai propri dipendenti con una delibera adottata in palese difformità a norme di legge.

